

## **5-07022 Rubinato: Deroghe per l'accesso dei contributori volontari al trattamento pensionistico.**

### TESTO DELLA RISPOSTA

Il viceministro [Michel MARTONE](#) risponde all'interrogazione

L'On. Rubinato – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle problematiche dei lavoratori che hanno fatto richiesta di prosecuzione volontaria della contribuzione e che chiedono di poter accedere al trattamento pensionistico con i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Salva Italia.

Occorre ancora una volta ricordare che il legislatore, nell'ambito della recente riforma pensionistica, ha inteso salvaguardare alcune categorie di lavoratori in presenza di precisi requisiti previsti – nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica – dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge cosiddetto Salva Italia, così come integrato dalla legge di conversione del decreto-legge di proroga termini.

In particolare la lettera d) del citato articolo 24 include nella platea dei soggetti cosiddetti salvaguardati i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, demandando ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione. Tale decreto, come è noto, è stato adottato in data 1o giugno 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 24 luglio scorso.

Si precisa che tale decreto ministeriale ha individuato, in coerenza con quanto stabilito dalla norma primaria di riferimento, in 65.000 soggetti il contingente numerico dei lavoratori destinatari della citata salvaguardia, nel rispetto delle risorse finanziarie complessivamente programmate ai sensi dell'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 e provvedendo a ripartire il predetto contingente tra tutte le categorie di salvaguardati previste dalla legge.

Peraltro, come chiarito dal ministro Fornero, nel gruppo di lavoro istituito presso il Ministero che rappresento per la redazione del suddetto decreto attuativo è emersa la difficoltà di quantificare il numero dei soggetti rientranti nelle diverse categorie e, di conseguenza, è stato deciso di fissare alcuni criteri generali di selezione, nel rispetto dei principi di equità e sostenibilità finanziaria.

Nella definizione di tale percorso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto prioritario dare una risposta concreta ai soggetti con maggiore rischio di trovarsi senza reddito e senza pensione, in particolare privilegiando, all'interno della categoria dei proscrittori volontari, coloro che sono più prossimi al pensionamento, rinviando ad un successivo atto normativo un intervento più generale.

Il decreto-legge n. 95 del 6 luglio scorso – cosiddetto decreto sulla spending review – ha successivamente ampliato tale platea rispetto sia alle disposizioni del decreto cosiddetto Salva Italia sia rispetto a quelle contenute nel decreto ministeriale citato.

In particolare, con riferimento ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi della lettera d) del citato articolo 24, detto decreto estende la deroga ai soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Con tale ultimo decreto è stato, infatti, ampliato di altre 55 mila unità complessive il numero dei soggetti ammessi alla salvaguardia; fra questi 7400 appartengono alla categoria dei cosiddetti prosecutori volontari.

Ricordo che con tale decreto sono state allocate risorse che ammontano complessivamente a circa 4 miliardi di euro.

Ad ogni modo ritengo importante sottolineare che la soluzione della problematica che interessa i cosiddetti prosecutori volontari è fra le priorità del Governo, il quale com'è noto ha recentemente varato un ulteriore ampliamento della platea dei soggetti c.d. salvaguardati.

Si rappresenta, infatti, che nel disegno di legge recante le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» – approvato da questo ramo del Parlamento ed attualmente all'esame del Senato – è stato previsto lo stanziamento di ulteriori risorse economiche, dirette ad incrementare il numero dei beneficiari della salvaguardia in esame, nonché l'istituzione di un fondo al fine di finanziare interventi in favore dei lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, e 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011.

In particolare è prevista l'estensione della salvaguardia ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

REPLICA [Marialuisa GNECCHI](#) (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, fa presente che il suo obiettivo è quello di evidenziare l'assurdità di un'interpretazione restrittiva, operata a posteriori in via amministrativa, delle norme vigenti in materia di contribuzione volontaria, tesa a pregiudicare i trattamenti pensionistici di numerosi lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima della data del 4 dicembre 2011, limite temporale stabilito con le recenti misure adottate dal Governo in materia pensionistica. Fa riferimento, quindi, al fatto che sono stati imposti per decreto ministeriale ulteriori requisiti penalizzanti nei confronti di tali lavoratori in difficoltà, riguardanti in particolare le prestazioni lavorative svolte a seguito dell'autorizzazione alla prosecuzione nonché l'accREDITAMENTO dei contributi. Osserva che tali interpretazioni amministrative risultano gravemente lesive dei diritti dei lavoratori e si collocano al di fuori dell'ambito applicativo delle norme, soprattutto se si pensa alle riforme previdenziali del 2004 e del 2007, con le quali, oltre a perseguire la finalità di elevare i requisiti pensionistici, si era inteso salvaguardare proprio i «prosecutori» volontari, prevedendosi, per tale finalità, lo stanziamento di adeguate risorse, regolarmente «asseverate» dai competenti uffici ministeriali.

In conclusione, ribadisce anche l'esigenza di fare chiarezza sulla portata applicativa delle più recenti norme in materia di contribuzione volontaria, al fine di scongiurare il rischio di una interpretazione equivoca o restrittiva delle nuove disposizioni inserite nel disegno di legge di

stabilità, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato: ritiene necessario, infatti, precisare che la chiara volontà del legislatore è diretta a considerare soltanto le prestazioni lavorative a tempo indeterminato svolte dopo il 4 dicembre 2011 – e non dopo l'avvenuta autorizzazione alla prosecuzione volontaria – come rilevanti ai fini dell'eventuale esclusione dalle deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico. Auspica, dunque, un intervento risolutivo del Governo in materia, che sia teso a evitare l'insorgere di lunghi contenziosi da parte dei lavoratori danneggiati.